

I

La genesi culturale del movimento comunale italiano

GIOVANNI TABACCO

1. La persistenza durante l'alto medioevo di una cultura fondata sullo scritto consentì all'Occidente europeo di superare la depressione gravissima provocata dalle immigrazioni germaniche in tutte le forme della vita civile. La redazione delle *leges* barbariche e degli editti e capitolari¹ emanati dal potere regio fu l'espressione più alta di una persistenza capace di trasformare un mondo a struttura prevalentemente tribale in una coordinazione territoriale di gruppi egemonici insediati fra le popolazioni latine. L'egemonia di questi gruppi a base militare si coordinò in pari tempo con l'egemonia a base religiosa dell'apparato ecclesiastico, imperniato fin dalle sue origini sulla centralità sacrale del Libro e sorretto nella sua capillare diffusione fra le genti del Mediterraneo e nel cuore poi dell'Europa da una normativa scritta meticolosa, in continua espansione, con adattamenti, nel tempo e nello spazio, alla varietà delle situazioni politico-sociali e con influenza costante sulle legislazioni secolari, non senza commistioni profonde con esse.

Nella tormentata Europa carolingia la convergenza del potere regio e dell'autorità ecclesiastica nell'uso dello scritto si allargò dalla produzione di norme imperative alla traduzione dei patteggiamenti ad alto livello politico in dichiarazioni formalizzate e trascritte, coinvolgenti l'aristocrazia militare e l'episcopato di fronte alle popolazioni, fino al punto di mettere fedelmente in iscritto anche gli impegni presi pubblicamente dai Carolingi in contrasto, dai loro fautori e dai loro eserciti, nelle nascenti lingue volgari².

Parallelamente a questi sviluppi attinenti ai due ordinamenti di ispirazione pubblica - la *res publica politica* e quella che in Radberto Pascasio appare *quasi altera res publica*, l'ordinamento cioè

¹ Per il problema della natura dei capitolari, che F.L. Ganshof giudicava fondati su disposizioni orali giuridicamente valide in quanto tali, cfr. R. SCHNEIDER, *Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Bereich der Kapitularien*, in *Recht und Schrift im Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, 23) Sigmaringen 1977, p. 257 sgg., in particolare p. 279: "In der vorliegenden Skisse ist versucht worden zu zeigen, dass neben dem mündlichen Satzungsakt auch die schriftliche Satzungsform, der geschriebene Kapitulantext, nicht nur urkundliche Formeln und Ähnlichkeiten mit Urkunden aufwies, sondern auch speziellere rechtliche Bedeutung haben konnte".

² *Nithardi historiae*, 1. III, c. 5, in M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, 44, 3^a ed., Hannover und Leipzig 1907, p. 36 sgg. Cfr. R. SCHMIDT-WIEGAND, *Eid und Gelöbnis, Formel und Formular im mittelalterlichen Recht*, in *Recht und Schrift* cit., p. 58 sgg., pp. 62-64.

ecclesiastico³ -, si ebbe, a un livello culturalmente superiore, la produzione dei codici di contenuto letterario, storiografico, teologico, e ai livelli più modesti la persistente redazione di *cartae* e *notitiae* di interesse privato⁴. Su questa attività culturalmente minore l'attenzione degli storici si è fermata in considerazione soprattutto dei suoi contenuti economici e delle sue informazioni sociali, ma il nostro interesse deve in pari tempo appuntarsi sull'efficacia che lo strumento - lo scritto - utilizzato per definire diritti sulle cose e diritti sulle persone, dimostrò nel garantire un inquadramento spontaneo della società, tanto più necessario quanto più, nel decadere del potere carolingio e nella crisi ulteriore dei regni, la concorrenza sfrenata fra i nuclei di forza emergenti esigeva integrazione e supplenza da parte di forme di disciplina diverse da quelle ufficiali.

Giungiamo così a quella straordinaria esplosione di autonomie signorili, preludio e modello delle autonomie comunali, che se riuscì a salvarsi dal finire in un caos distruttivo, lo dovette non tanto alla diffusione dei rapporti vassallatici, di per sé prescindenti fin verso il mille da attestazioni probanti mediante lo scritto⁵, quanto proprio alla definizione scritta delle intese di carattere patrimoniale. Ne venne fuori, è vero, una rete che a noi appare caotica di rapporti giuridici intrecciati fra loro, con scarso rispetto delle distinzioni di privato e di pubblico e scarsa coerenza logica e geografica e topografica nel sovrapporre gli uni agli altri i diritti signorili eterogenei germinati dalla consuetudine, che fu spesso consuetudine di abusi e violenze. Ma la trasformazione dell'abuso in un uso legittimo e la traduzione della violenza endemica in una, sia pur labile sempre, sistemazione di poteri furono confortati dallo scritto, dai compromessi raggiunti davanti a un notaio, dai giudizi arbitrari redatti a memoria dei fatti e delle decisioni, dai placiti signorili condotti a imitazione di quelli pubblici e accertati in scritture, od anche da placiti ufficialmente pubblici ma di orientamento sostanzialmente signorile. Gli interventi stessi del potere sovrano assunsero quel carattere discontinuo ed episodico che fece dell'attività regia, anziché una fonte di norme generali e di procedimenti amministrativi, una disordinata emissione di privilegi⁶, spesso redatti secondo i suggerimenti dei destinatari e dei loro *scriptores*.

³ In Radberto Pascasio il confronto fra *res publica* e *quasi altera res publica* riguarda il patrimonio fiscale e il patrimonio ecclesiastico, in un discorso volto a evitare le interferenze del potere politico nei beni delle chiese, ma evidentemente il parallelo fra il fisco pubblico e la proprietà ecclesiastica presuppone il parallelo concettuale fra gli enti in contrasto, sulla base dell'attribuzione alla Chiesa di un carattere analogo a quello pubblico. Il testo è in E. DÜMMLER, *Radbert's Epitaphium Arsenii*, 1. II, in «Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus den Jahren 1899 und 1900., philosophisch - historische Classe, Abh. II, p. 63.

⁴ P. CLASSEN, *Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter*, in *Recht und Schrift* cit., p. 36 sgg.

⁵ CLASSEN, *Fortleben und Wandel* cit., p. 53 sgg.

⁶ H. KRAUSE, *Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der sächsischen und salischen Herrscher*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Germ. Abt., 82, 1965, p. 94 sgg.; H. KELLER, *Grundlagen ottonischer Königsherrschaft*, in *Reich und Kirche vor dem Investiturstreit* (Studi in onore di G.

Si può dire di più. Se la disintegrazione dell'ordinamento pubblico in età postcarolingia si manifestò in forme liberissime e tali, per l'aggravarsi delle interferenze signorili, da costituire un *unicum* fra le grandi crisi politiche a noi note nella storia dell'umanità, ciò dipese non dal semplice frammentarsi meccanico delle giurisdizioni, dal moltiplicarsi del *districtus* esercitato da enti religiosi e famiglie aristocratiche, ma dalla preoccupazione di mettere in carta tutti i diritti emergenti dai patrimoni fondiari e dalle iniziative signorili: metterli in carta in modo da solidificarli - nei limiti in cui l'irrequietezza signorile lo permetteva - entro una promiscua enumerazione di beni, di funzioni e fruizioni, di consuetudini di sfruttamento. Questa sempre contestabile ma sempre in certi limiti valida solidificazione di interessi eterogenei sarebbe impensabile fuori di un'attività di documentazione, sollecitata dalle esigenze di un minimo di stabilità. L'accavallarsi dei processi simultanei di disintegrazione e di reintegrazione signorile innovativa, suscettibile a sua volta di nuove crisi, trovò nella documentazione giuridica quotidiana un suo *ubi consistam*, un volto stravolto ma efficacissimo nel realizzare un equilibrio instabile tra le energie liberate: energie signorili, ma assai presto provocatorie su tutto il tessuto sociale, con reazioni che a loro volta cercarono un loro *ubi consistam* nella documentazione scritta.

Quanto capillarmente in Italia già in età precomunale si sia utilizzato lo scritto per conferire un minimo di stabilità ai rapporti di signoria e di sudditanza attiva, appare in quella celebre convenzione stipulata a metà dell'XI secolo dall'abate di Nonantola con la collettività locale in forma di concessione, ma con previsione di una penalità gravante sul potere abbaziale non meno che sulla popolazione suddita in caso di inadempienza da parte di uno dei due contraenti⁷. Il potere di imperio, cresciuto da un tessuto patrimoniale e realizzatosi, in una sua fase, in forme spesso arbitrarie, non cerca più soltanto conforto nelle scritture che garantiscono il patrimonio, ma ricorre ad un patto che integra la garanzia tradizionale e disciplina l'esercizio del potere medesimo in forme civili.

La convivenza della popolazione con il potere abbaziale assume chiarezza in virtù di uno scritto fornito di clausole meticolose, e ciò presuppone che la fiducia nello scritto non sia soltanto della comunità monastica, vissuta da sempre in qualche familiarità con l'attività scrittoria, bensì anche della collettività rurale, che evidentemente era in un rapporto abbastanza agevole con gli esperti di

Tellenbach), Sigmaringen 1985, p. 17 sgg. Per l'attività notarile nella definizione dei diritti signorili tra X e XII secolo cfr. G. TABACCO, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 79, 1968, pp. 44-51; ID., *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa* (XXXIII Congresso storico subalpino), Torino 1970, pp. 163-168.

⁷ L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae medii aevi*, vol. III, dissertazione XXXVI, Milano 1740, col. 241 sgg. Cfr. P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974, p. 34 sgg.

carte, ai quali doveva ricorrere a propria difesa, nel caso di inadempienza abbaziale, per la lettura del documento e la sua interpretazione e presentazione in giudizio. Un tipo di civiltà dunque, quella dello scritto, che investe, direttamente o indirettamente, tutti gli strati e gli ambienti sociali. Gli *illitterati*, gli *idiotae* sono l'immensa maggioranza, ma tutti sono coinvolti attivamente, dai ceti potenti ai più deboli, nel mondo dei *litterati*. Le vicende di queste élites colte e della loro cultura, pur quando modesta, incidono quindi in profondità su tutte le strutture della società e del potere.

L'esempio che ho portato serve per evitare una visione troppo esclusivamente cittadina del movimento comunale e del suo rapporto con i *litterati*. Le convenzioni redatte fra i signori rurali e i loro subordinati preludono alla formazione di quella moltitudine di piccoli comuni, spesso inquadrati ancor sempre in signorie ecclesiastiche o consortili o dinastiche, con problemi costanti di coesistenza e di simbiosi e compenetrazione tra i fragili organi della comunità locale e gli agenti signorili: un mondo che conosciamo in virtù del succedersi di transazioni via via adattate alle circostanze e sempre scrupolosamente documentate. Per la marca veronese-trevigiana (per fare un esempio più ampio, nello spazio e nel tempo, di quello nonantolano) dal Simeoni al Castagnetti c'è tutta una tradizione di studi che mostra l'antichità e la continuità di questa consuetudine di patti scritti fra collettività e signori e il loro graduale configurarsi come rapporto fra comune rurale e signoria locale⁸. La stessa minuziosità crescente dei patti fra signori si ritrova nei patti con le comunità e nell'un caso e nell'altro sempre con la funzione non tanto di fissare in carta ciò che è già vivo in una consuetudine, quanto di creare, muovendo simultaneamente da usi e lunghi abusi e da situazioni o conflitti contingenti, un minimo di coerenza istituzionale.

A questo proposito è bene ridimensionare il luogo comune secondo cui il diritto nasce vecchio, in quanto si applicherebbe ad una realtà già orientata spontaneamente nel senso definito poi da norme o patti determinati. Nell'età precomunale e comunale spesso non è affatto così. Non che sanzionare ciò che è già, la norma e il patto solitamente innovano, anche quando si coprono del manto del passato e della consuetudine: e innovano sotto l'impulso, certo, di esigenze che sembrano emergere dalla società, ma in realtà per la coscienza e l'interpretazione che di quel confuso sentire gli esperti suggeriscono in virtù di un'attitudine alla riflessione, acquisita con la lettura di testi e di carte, e in virtù, naturalmente, della capacità di tradurre idee e progetti in una serie più o meno chiara e accurata di proposizioni. La realtà vissuta presenta sempre incertezze e problemi suscettibili di soluzioni diverse: soprattutto in quel mondo precomunale e comunale, straordinariamente aperto, per la sua endemica instabilità, verso possibilità future in gran parte estranee a previsioni e

⁸ L. SIMEONI, *Il comune rurale nel territorio veronese*, in «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 42, 1921, p. 152 sgg.; ID., *Comuni rurali veronesi*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», 101, 1925, p. 137 sgg.; A. CASTAGNETTI, *La marca veronese-trevigiana*, Torino 1986, p. 30 sgg. e bibliografia ivi cit.

prevedibilità. Si fa riferimento al passato e si delibera, formalmente, per un avvenire illimitato: in realtà si determina il presente, non senza consapevolezza che è un presente prolungabile per un tempo non ampio. Mi è avvenuto altra volta di citare il caso bellissimo di una convenzione del 1173 fra la badessa di Caramagna e suo fratello, signore di Luserna, per una complicata divisione di diritti e giurisdizioni sugli uomini di Caramagna e di Sommariva Bosco nel Piemonte centrale⁹. L'ho citato, allora, a dimostrazione del caotico e mutevole intrecciarsi di pretese e diritti di natura pubblica e privata. Ma qui vorrei additare in quei documenti lo sforzo di creare una condizione vivibile per le popolazioni, di dar loro la certezza del diritto, desumendone gli elementi da sovrapposizioni e interferenze a noi a stento credibili, ma elaborandole con una cura, una meticolosità, che non temono l'ardimento dell'arbitrio concettuale nel comporle in un tutto, pur di riuscire a una definizione valida non solo per la pacificazione fra signoria monastica e signoria secolare: ci sono di mezzo collettività contadine che vogliono sapere a chi devono rivolgersi in caso di omicidi, di incendi, di violenze proditorie, o cause minori, e vogliono conoscere che cosa sia dovuto all'uno o all'altro signore delle singole famiglie dei vari e distinti gruppi di residenti, protetti e sfruttati dalle due signorie concorrenti, per il fodro, per le successioni, per le multe. Il diritto nasce vecchio? Eh, no! Ci pensa lo scritto a creare un *modus vivendi* nuovo per tutti, dominatori irrequieti e dominati insofferenti di soprusi.

2. Come si giunse a una società siffatta, che non sapeva disciplinarsi senza ricorrere continuamente a notai e causidici, con un grado di litigiosità altissimo, con piccole e grosse violenze sempre irrompenti ma sempre mortificate dalla transazione, dall'arbitrato, dal documento? È chiaro che *in radice*, per capire un simile mondo, non possiamo cercare niente di primitivo. L'alto medioevo, da cui la civiltà comunale scaturì, non presentava una omogenea rozzezza da cui per progressiva differenziazione ed elevazione di gruppi e di compiti sarebbero sorti gli organismi istituzionali e culturali delle età successive. Era già un mondo assai complicato e in esso assurgevano alla funzione di élite dirigente, onnipresente nei centri di potere e nelle articolazioni della società, i chierici e gli asceti. Che essi fossero un robustissimo tramite della cultura antica e del culto antico per il libro e per il documento, non è necessario sottolinearlo. Ma ciò che è bene rammentare, perché non mi sembra solitamente considerato, è l'efficacia socialmente capillare che l'incorporazione ecclesiastica dell'antica cultura elitaria ebbe nella transazione al medioevo. Verissimo che fu transazione verso alcuni secoli di maggiore analfabetismo¹⁰. Ma la considerazione che qui sto proponendo è diversa. Il restringersi dei gruppi, essenzialmente cittadini,

⁹ C. PATRUCCO, *Le più antiche carte dell'abbazia di Caramagna*, in *Miscellanea saluzzese*, Pinerolo 1902, pp. 30-32, pp. 40-42, pp. 48-50. Cfr. G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, p. 242 sg.

¹⁰ A. PETRUCCI, *La scrittura. Ideologia e rappresentazione*, Torino 1986, pp. 3-5.

che erano in grado di leggere una qualsiasi scritta che apparisse all'aperto o comunque su superfici esposte¹¹, si accompagnò, per altro rispetto, alla penetrazione in profondità dell'influenza esercitata sugli strati più umili dalle élites colte, divenute tutt'uno sia con la gerarchia intollerante in cui il monoteismo salvifico fu coercitivamente inquadrato, sia con le comunità ascetiche, potenti nel controllare, attraverso lo sviluppo agiografico, le devozioni popolari. La crisi delle città fu cioè simultanea - ecco il paradosso - con l'irradiarsi imperioso nelle campagne del culto e della cultura trionfanti nelle città e nelle comunità religiose disciplinate secondo gli schemi di quel culto e di quella cultura urbana: schemi tutti imperniati sulla rigidità di formulazioni e di regole, accuratamente redatte e confrontate sempre con il Libro sacro e con i libri nati a commento e applicazione del Libro sacro nell'età patristica, nell'ambito della tradizione letteraria delle *poleis* e delle *civitates*.

In una società cosiffatta, anche gli strati rurali più umili, attraverso la moltiplicazione di chiese e cappelle nel tessuto plebano in formazione, sono educati al rispetto per chi legge celebrando i riti sacri, e per chi redige le scritture che, accrescendo o difendendo o amministrando i patrimoni ecclesiastici, sanzionano il vario destino dei coltivatori della terra: polittici di abbazie, inchieste, donazioni, permuta, carte di livello, placiti giudiziari. I coltivatori tanto più si avvezzano a questo mondo di transazioni e di contese legali, accompagnate sempre da produzione di scritti, in quanto sono chiamati a rispondere agli ufficiali pubblici o agli agenti ecclesiastici nel corso degli accertamenti e diventano talvolta essi stessi protagonisti nelle contese giudiziarie, quando ad esempio il monastero di S. Ambrogio di Milano ne contesta la condizione giuridica di aldi per condurli o ricondurli a una condizione interamente servile¹². Ecco le premesse di quelle contestazioni dei poteri signorili che, anziché risolversi in effimere esplosioni di ribellione violenta, si tradussero nelle convenzioni fra i signori e le collettività subordinate e infine nella fioritura dei comuni rurali e nella loro partecipazione a una attività, produttrice di patti e di norme, sorretta dallo scritto.

Tutto ciò va ricordato per non confinare gli sviluppi culturali dell'età dei comuni unicamente nelle città. Rimane vero naturalmente che lo stretto rapporto fra la civiltà dello scritto e la genesi delle istituzioni comunali e di una vita sociale connaturata con esse raggiunge la maggiore evidenza e i valori più alti nelle città. E qui ritorna anzitutto il tema della cultura ecclesiastica. E' vero infatti che non tutte le città comunali italiane muovono dalle esperienze di un governo cittadino ecclesiastico, ma sono le città vescovili - sia o no in esse ufficiale il potere temporale del vescovo - quelle che offrono il modello di più immediata efficacia per la formazione e la diffusione delle ulteriori

¹¹ Cfr. PETRUCCI, *La scrittura* cit., p. XX, per il concetto di scrittura esposta.

¹² Cfr. V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana: i secoli IX e X*, Torino 1976, p. 173 sgg. e la bibliografia relativa.

autonomie comunali. Ed anche nelle città in cui la tradizione comitale o marchionale è più forte, l'esperienza ecclesiastica risulta decisiva in certi momenti critici dei processi culturali sfociati nella nascita del comune.

Consideriamo la città di cui meglio si conoscono, per ricchezza di documenti e per l'impegno di studiosi di tutto rispetto quali Hagen Keller e Hansmartin Schwarzmaier, le condizioni culturali nell'età precomunale: la città di Lucca. Ma integriamo anzitutto i loro studi con i dati raccolti per l'VIII secolo, fino alla caduta del regno longobardo, da Armando Petrucci sull'alfabetismo nella città, pur usandoli con la cautela che egli stesso suggerisce. Dalle sottoscrizioni delle carte lucchesi cittadine, che ovviamente valgono solo per accertamenti sul mondo dei possessori, la percentuale di analfabetismo in quel tempo sarebbe del 25% nel laicato e del 62% fra i religiosi¹³. Nel medesimo periodo i rogatari risultano 34 laici e 20 ecclesiastici¹⁴. Fra questi ultimi emerge, per numero di documenti e per l'efficacia esercitata su altri rogatari chierici e laici, il prete Gaudenzio, *notarius sancte ecclesie Lucane*¹⁵. Nessun monopolio ecclesiastico, dunque, della cultura grafica. Ma nella transizione dall'età longobarda all'età carolingia la presenza dei chierici fra i rogatari cresce fino a raggiungere il 91% dei documenti redatti negli anni 785-789; successivamente decresce fino a scomparire negli anni 860-864¹⁶. È chiara la funzione assunta spontaneamente dalla cultura grafica e compositiva del clero cattedrale nei decenni di crisi del laicato per la scomparsa del regno longobardo indipendente: una funzione resa possibile dalla continuità e dalla qualità di una tradizione autonoma, di cui il prete Gaudenzio è la migliore testimonianza. Via via che la dominazione franca in Italia si assesta, si costituiscono o ricostituiscono le tradizioni delle famiglie caratterizzate dall'attività notarile, a tal punto che anche la chiesa cattedrale finisce per servirsi di notai laici¹⁷.

Famiglie di tradizione notarile e famiglie di tradizione giudiziaria si intrecciarono in Lucca, come altrove, durante l'età carolingia e postcarolingia¹⁸, non senza coinvolgere nel proprio sviluppo la vita del capitolo cattedrale¹⁹, finché nell'XI secolo la dinastia marchionale dei Canossa riorganizzò a Lucca intorno a sé il ceto esperto nel diritto e nella documentazione: proprio quel ceto che, così

¹³ A. PETRUCCI, *Libro, scrittura e scuola*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'alto medioevo* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XIX), I, Spoleto 1972, p. 323 sgg.; ID., *Scrittura e libro nella Tuscia altomedievale*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1973, p. 640.

¹⁴ PETRUCCI, *Scrittura e libro* cit., p. 628.

¹⁵ PETRUCCI, *Scrittura e libro* cit., p. 629 sgg. e tav. III.

¹⁶ H.KELLER, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49, 1969, p. 13.

¹⁷ H. SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, Tübingen 1972, p. 266 sgg.

¹⁸ SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich* cit., p. 296 sgg., p. 321.

¹⁹ SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich* cit., p. 307 sg.

rafforzatosi ed elevatosi culturalmente, funzionò di lì a poco in senso opposto, antimarchionale, allorché la lotta della dinastia con l'impero indebolì localmente i Canossa e favorì lo sviluppo autonomo della città in direzione comunale²⁰. Il comune a Lucca nacque istituzionalmente nella convergenza culturale dei giuristi cittadini e del clero della cattedrale, di tradizione prevalentemente scismatica, contro i Canossa e la riforma gregoriana. Ancora una volta, in un momento critico per la vita della città, l'apporto della cultura ecclesiastica valse a integrare quello dei laici *litterati* nella conservazione di un ordinamento civile, rinnovato in armonia con mutamento delle forze politico-sociali.

Se questa fu la genesi culturale del comune in una città che non conobbe il governo temporale del vescovo, tanto più agevole riesce individuare nelle città a regime vescovile la linea storica che dalla cultura di età precomunale condusse alle *res publicae* autonome. In queste città la centralità politica del vescovo deve certo interpretarsi, in Italia, essenzialmente come copertura di una tradizione civica non mai spentasi, pur dopo la scomparsa di ogni organo di origine municipale antica e l'immissione, nel contesto urbano, di elementi longobardi e poi franchi in funzione socialmente egemonica: esemplare il caso di Milano²¹. Ma fu una copertura non puramente formale, né fu soltanto una coordinazione militare del nucleo vassallatico vescovile con le forze cittadine preposte alla difesa delle mura. Il palazzo vescovile e il collegio canonico offrirono gli strumenti - la cultura giuridica e letteraria - per realizzare una coscienza cittadina ad alto livello.

A questo proposito occorre anzitutto chiarire il significato pubblicistico assunto dall'autonomia vescovile nelle città che risultarono giurisdizionalmente separate dal restante territorio comitale²². Ciò non dipese da una formale attribuzione al vescovo del carattere di funzionario regio, poiché anzi i diplomi regi - quando concessione regia ci fu, e non fu questo ad esempio il caso di Milano - cedettero alla chiesa vescovile il *districtus* sulla città in perpetuo, introducendolo formalmente nel patrimonio allodiale ecclesiastico di beni e diritti. Il carattere concretamente pubblico della giurisdizione vescovile urbana, a differenza della natura signorile e realmente patrimoniale del *districtus* esercitato dal vescovo sulle campagne possedute temporalmente, procedette dalla *libertas* di cui i *concives* del vescovo godevano in Italia da sempre per tradizione: una pienezza di libertà civile che, una volta separato l'ambito cittadino dall'autorità regia rappresentata dal conte o dal duca, si tradusse spontaneamente nella partecipazione dei *concives* del vescovo alla direzione

²⁰ SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich* cit., pp. 323-334; R. BORDONE, *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Biblioteca storica subalpina, 202), pp. 126-129.

²¹ Si vedano i contributi di G.P. BOGNETTI nella *Storia di Milano*, II, Milano 1954; e G. TABACCO, *Milano in età longobarda*, in Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1986, pp. 19-43.

²² G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella «res publica» comunale*, in appendice a ID., *Egemonie sociali* cit., p. 399 sgg.

vescovile della vita politica cittadina. Ciò vale per tutte le città a regime vescovile, anche in quelle dove tale regime non ebbe il supporto di un atto formale del re, bensì unicamente della consuetudine. È anzi proprio in una di queste, la più cospicua, che il fatto risulta più ampiamente documentato. A Milano contro il ceto professionalmente militare dei *capitanei* e dei *valvassores*, organizzatosi feudalmente intorno all'arcivescovo, con tendenza ad esercitare una supremazia signorile conforme alle consuetudini di dominio locale proprie delle campagne, insorse il *populus*, tutti cioè quegli altri *concives* - dalla plebe fino ai gruppi di maggiore intraprendenza economica, quali furono i *negotiatores* - che difendevano la propria dignità di uomini liberi di fronte alle violenze dei *milites*²³. Erano quei *concives* che condizionavano il governo dell'arcivescovo, e che al tempo di Ariberto concorsero con i *milites* - non sempre del resto vassalli sicuri della Chiesa - nella difesa dell'arcivescovo contro Corrado II. Fu solidarietà spontanea della cittadinanza intorno al prelado che da sempre appariva il primo dei cittadini, e come tale - non per delegazione regia o per diritti signorili della sua Chiesa - costituiva normalmente un fattore di equilibrio fra i gruppi sociali e, pur se con difficoltà, li governava.

Fu in questo equilibrio e fu in questo governo che l'apporto degli esperti del diritto e della documentazione risultò essenziale: non solo perché il loro reclutamento era socialmente promiscuo, provenendo dai maggiorenti della *militia* e dai maggiorenti del *populus*, ma essenzialmente perché alle famiglie di tradizione notarile e giuridica spettò di esprimere la continuità di una cultura cittadina consapevole delle proprie peculiarità civili e orientata verso l'autogoverno politico entro le strutture del regno, inteso come la grande *res publica* di inquadramento generale. Non è infatti da trascurare che il progresso della cultura giuridica nel corso dell'XI secolo, in concomitanza con lo stimolo alla riflessione procedente dal conflitto tra i riformatori ecclesiastici e i fautori del regno²⁴, preparò la via al superamento del regime vescovile delle città, nella coscienza dell'autonomia reciproca dell'*ecclesia* e della *res publica*. Non si dimentichi che la dinastia imperiale di Franconia, anche e specialmente durante il periodo più critico del regno di Enrico IV, intensificò il rapporto diretto con il ceto cittadino dei giudici, contribuendo a orientarlo verso un'interpretazione laica dell'autonomia delle città²⁵.

²³ G. TABACCO, Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo, negli Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano e il suo territorio in età comunale) (Milano, 26-30 ottobre 1987) [Spoleto 1989, vol. I, pp. 55-82, N.d.C.].

²⁴ G. TABACCO, *Sacerdozio e impero fra intuizioni sacrali e procedimenti razionali*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura* (Atti della decima Settimana internazionale di studi medievali, Mendola 25-29 agosto 1986, Milano 1989, pp. 3-20, ora riedito in G. TABACCO, *Spiritualità e cultura nel medioevo. Dodici percorsi nei territori del potere e della fede*, Napoli 1993, pp. 3-20 [N.d.C.].

²⁵ Cfr. *supra*, note 22 e 23.

Ma la genesi culturale dei comuni cittadini non va ristretta all'aspetto giuridico e tecnicamente documentario²⁶. Occorre conferirle un più largo respiro.

3 L'idea già precomunale di una *libertas* connessa alla civiltà urbana non si risolse unicamente nella tradizione di una libertà giuridica personale, di una libera disposizione delle proprie cose e dei propri movimenti, di un diretto collegamento giudiziario dei singoli con le strutture pubbliche dei placiti, tutto un complesso di diritti accertati e confermati mediante lo scritto. Tutto ciò è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare l'importanza dell'insegnamento grammaticale e retorico tradizionale, che mantenne vivo il significato antico di una *libertas* connessa alla *civilitas*, di una servitù procedente dal dispotismo politico, di una libertà inerente alla *res publica*; e con il rifiorire dello studio dei classici il linguaggio antico finì per offrire agli "intellettuali urbani", come Renato Bordone li chiama²⁷, uno strumento solenne alla rivendicazione della libertà cittadina. È nota l'impostazione libertaria che la lotta del *populus* contro i *milites* assume nel cronista milanese Landolfo Seniore: *bella gravissima in urbe, populo adversus maiores pro libertate acquirenda proeliante, quam olim parentes eius (...) amiserant, crudelissime adorta sunt*; lotte di un *populus*, *magis mori diligens quam vivere inhoneste, ac dulcius iudicans mortem videre quam vitam summo cum dedecore ducere longam*²⁸. E questa fierezza classicamente atteggiata si accompagna al disprezzo verso i *rustici* incolti, contrapposti all'*urbanitas* cortese dei cittadini²⁹.

In questa atmosfera culturale ha inizio il movimento comunale in Italia. Ed è inesatto interpretarla come un semplice alone che circonfonde e nobilita la realtà forte dei traffici che crescono, dei mercanti che si affollano, degli eserciti cittadini che si rafforzano. Inesatto tanto, quanto per contro ovviamente sarebbe inesatto un rovesciamento di prospettive che alla genesi culturale subordinasse meccanicamente quella economico-sociale. Il patriottismo cittadino, presente già in età precomunale nel culto del santo patrono e dei santi delle chiese urbane, si nutrì tutt'insieme di idealità religiose e di interessi corposi della collettività, di reminiscenze classiche e di un'esperienza civile di libertà; e in tutti questi suoi aspetti, la funzione dello scritto fu essenziale, come memoria, valorizzazione, commento del passato e come documento, spesso innovatore, delle soluzioni proposte ai problemi del presente.

²⁶ Per l'aspetto documentario cfr. G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977.

²⁷ BORDONE, *La società cittadina* cit., p. 132.

²⁸ LANDULPHI SENIORIS, *Mediolanensis historia*, 1. II, c. 26, in MURATORI, *R.I.S.*, IV/2, n. ed., p. 64.

²⁹ BORDONE, *La società cittadina* cit., pp. 83, 85, 87 sgg.

Questa convergenza fra esperienze giuridiche sostenute dalle scritture notarili ed esperienze culturali di una tradizione letteraria rinvigorita vale anche - ed anzi in una misura di gran lunga più alta - per comprendere le successive fasi del potenziamento cittadino nel corso dell'età comunale. Che fu età di sperimentazione continua ed intensa, dove le innovazioni, pur se sempre sollecitate dal giuoco spontaneo delle forze sociali, sempre si presentarono, con crescente consapevolezza, come programmi di azione. Persino quella fluida consuetudine di origine tipicamente altomedievale che aveva generato le istituzioni vassallatico-beneficarie, acquistò in ambiente comunale lombardo, in virtù di una elaborazione giurisprudenziale sfociata infine in una meticolosa normativa scritta, la certezza di un diritto nuovo³⁰. Divenne il diritto feudale: notevolmente diverso dalla consuetudine anteriore, come ormai appare dimostrato di fronte alla tendenza, già prevalente negli studiosi, a servirsi delle norme codificate per interpretarne i precedenti storici. La normativa feudale divenne espressione di esigenze della società comunale, convergenti con un proposito dotto di razionalità, e fu utilizzata per dare razionalità giuridica anche a quelle consuetudini di dominio locale su base patrimoniale che in età postcarolingia erano state corroborate dai documenti notarili: mi riferisco all'interpretazione feudale che nel corso del tempo il *dominatus loci* progressivamente subì per inquadarsi nell'ordinamento pubblico ufficiale del regno e delle repubbliche comunali, come appare tra l'altro, pur se in modo ancora imperfetto, nella redazione delle *Consuetudines Mediolani* voluta dagli organi del Comune nel 1216³¹.

Un processo dunque, nel mondo comunale, di impegnata razionalizzazione dei moti spesso scomposti di una società aliena dalle discipline uniformemente costrittive. Ne ciò significò soltanto un freno al disordine, quasi repressione degli impulsi spontanei, bensì piuttosto la traduzione di quei moti ed impulsi in un complessivo e travagliato movimento civile: razionalizzazione non come ostacolo alla dinamica sociale, ma come sforzo in più direzioni per realizzarla in forme comprensibili. In questo senso gli "intellettuali urbani", non che ridursi a registratori delle molteplici forze in giuoco, ne determinarono anzi essi appunto il multiforme svolgimento organico³²: sia orientandole verso composizioni ordinate nel quadro unitario della città e della sua

³⁰ P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano 1965, p. 143 sgg.

³¹ Per il definitivo processo di feodalizzazione delle signorie locali cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo* cit., p. 178 sgg.; E. BESTA, G.L. BARNI, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1949, c. 21 (*De districtis et honoribus et conditionibus*) e c. 24 sgg., pp. 113, 119 sgg.; G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 36-100 («Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco»).

³² Per la «collaborazione dei giuristi indipendenti con gli ordinamenti cittadini e territoriali», oltre a J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert*, Köln-Wien 1974, p. 115 sgg., cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, 3ª ed., Catania 1982, p. 471 sgg.

sfera territoriale di prevalenza, sia conferendo a ciascuna di quelle forze una coerenza intrinseca destinata ad aggravarne il duro confronto con le altre.

Se infatti notai e giuristi configuravano il volto e davano un'anima alla *res publica* cittadina creando la struttura del documento comunale ed elaborando gli statuti ed articolando il Comune in magistrature elettive e assemblee, è altrettanto vero che causidici e notai parimenti operavano nella definizione dei consorzi di interessi privati, nella determinazione dei gruppi di solidarietà interni alle vaste e informi parentele, nella creazione delle consorterie plurifamiliari, delle clientele politico-militari, delle corporazioni d'arte e delle compagnie d'arme. Un gran bisogno generale di definire organi e funzioni e procedure con una meticolosità esasperata, di dare sollecitamente forma giuridica e significato pubblico ai nuclei di forza via via emergenti entro un tessuto giuridico e pubblico via via lacerato, di garantire di fronte all'apparato pubblico in continua rielaborazione l'autonomia di azione dei gruppi irriducibili nella loro intraprendenza.

La stessa dicotomia politica fondamentale dei *milites* e dei *populares*, approssimativamente suggerita dal concreto convergere di associazioni nell'una o nell'altra *pars*, cercava di raggiungere una qualche consistenza attraverso atti formali e autonomi di definizione, corretti poi da ripetuti interventi legislativi che ne sconvolgevano i contorni già per sé fluidi. E quella *nobilitas* che sempre aveva significato una prevalenza sociale aperta ed incerta, espressa soltanto da uno stile di vita e dalla fama, voleva ora precisarsi, nelle connotazioni rituali accertabili con il documento mediante le formule cavalleresche, come un *ordo* distinto dal volgo; ma il variare delle fortune private e politiche provocava l'intervento definitivo del potere via via dominante nella città: l'elencazione artificiosa cioè di un ceto magnatizio composito nella sua genesi sociale, ma tale da assumere, in virtù appunto della decisione espressa nello scritto, un ruolo suo proprio. A non dire poi dell'importanza crescente delle convenzioni stipulate fra il Comune cittadino e le entità eterogenee formatesi nel territorio su cui si andava ora allargando la sua *dominatio*, fino all'emanazione di statuti di valore territoriale generale, incidenti anche sullo *status* personale dei *rustici*; e inoltre, dell'importanza delle *societates* intercittadine, delle pacificazioni regionali, delle alleanze stipulate.

Vale anche qui, nelle successive trasformazioni cioè della civiltà comunale, così come nella sua genesi precomunale, l'allargamento del campo di osservazione dalla cultura propriamente notarile e giuridica, come matrice della pluriforme organicità di movimento delle istituzioni, alla cultura letteraria e alle elaborazioni ideologiche e a tutte le esperienze di scrittura e lettura che direttamente o in connubio con la cultura giuridica incidevano sull'intera vita sociale delle città. La cronachistica può servire da transizione - su ciò, com'è noto, ha posto fortemente l'accento Gilmo Arnaldi - dalla considerazione dell'ambiente notarile e istituzionalmente comunale al quadro più aperto di un'attività culturale sostanziata e nutrita dallo scritto. Ma più in generale si può dire che le città in

Italia, dopo oltre mezzo millennio di analfabetismo dominante nelle popolazioni, tornano ad essere permeabili da una comunicazione fondata sulla lettura delle scritture esposte, sulla registrazione delle operazioni finanziarie, sulla diffusione degli scambi epistolari. Intanto la cultura delle élites, dalla narrativa ai carmi celebrativi, alle tradizioni scolastiche, alle innovazioni universitarie, alle riflessioni ideologiche, alla nobilitazione scritta del volgare, arricchiva la coscienza cittadina di nuovi contenuti, determinava mutamenti di sensibilità, promuoveva condizioni di spirito peculiari delle varie città.

Si pensi, per fare l'esempio di esperienze dalla risonanza clamorosa, alla genesi e agli sviluppi del guelfismo e del ghibellinismo italiani. Si usa insistere sul divario fra le premesse ideologiche e il groviglio di interessi che alimentarono le due tradizioni politiche contrapposte, e non vorrò certo contestare la realtà di un tale divario: a condizione però che non si ecceda fino al punto da dimenticare che tali interessi riuscirono a concentrarsi in *partes* di vasta efficacia intercittadina - fino a costituire la base dei più larghi collegamenti italiani ed europei - in virtù proprio del lavoro ideologico compiuto alle origini e nelle successive fasi della contrapposizione politica e dei suoi raccordi con le situazioni locali. Si creò, negli scritti prodotti dalle città intellettualmente più vivaci, una mitologia dotata di forza sua propria e di una eccezionale capacità di coordinazione degli interessi più disparati e concreti. Firenze, il più vigoroso centro di elaborazione ideologica, presiedette culturalmente all'evoluzione dei contenuti di pensiero e di immagine del guelfismo, così da adattarne il nucleo originario al grande connubio franco-papale e all'urto fra i dispotismi signorili emergenti nelle città lombarde e la persistente volontà di autonomia delle repubbliche comunali³³. Fu un servizio reso a interessi specifici, ma fu in pari tempo la trasposizione di questi interessi in una sfera di riflessioni e di miti, che aveva un significato suo proprio, condizionante ed eccitante l'azione politica.

Se poi consideriamo l'esito ultimo dell'agitativissimo movimento comunale, la costruzione cioè di sfere di potere e di vita incentrate su tenaci oligarchie o dinastie cittadine, la nostra riflessione deve appuntarsi non tanto sui crescenti effetti distruttivi delle lotte di parte e sulla conseguente reazione dell'opinione pubblica cittadina, quanto sul mutamento avvenuto nella mentalità e nella cultura del ceto politicamente egemone, non più formato prevalentemente da un'aristocrazia militare avvezza agli scontri violenti e all'instabilità di un governo via via espresso dai gruppi più audaci, bensì ormai largamente composito, in una profonda osmosi tra famiglie cavalleresche e famiglie di tradizione

³³ G. TABACCO, *La tradizione guelfa in Italia durante il pontificato di Benedetto XII*, in *Studi di storia medievale e moderna in onore di Ettore Rota*, Roma 1958, pp. 97-148; ID., *Programmi di politica italiana in età avignonese*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese* (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 19), Todi 1981, pp. 59-75; A. BARBERO, *Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento*, Torino 1983 (Biblioteca storica subalpina, 201).

mercantile. Il mondo dei mercanti e dei finanzieri, nonostante le suggestioni dell'elemento aristocratico, era avvezzo a ben altre forme di vita e, pur quando si organizzava in consorterie e si provvedeva di armati, manifestava anche nella vita pubblica quelle esigenze di calcolo razionale e di progettazione meditata, che lo caratterizzavano nella conduzione delle aziende private, dove la ponderata scritturazione di tutte le operazioni era ormai elemento decisivo di sviluppo e di stabilità. E a ciò si aggiunga, per quanto concerne le élites cavalleresche, la diffusione di una cultura concorrente con quella dei chierici. Essa diveniva tanto più raffinata quanto più si volgeva ad esprimere nel verso e nella prosa le più ampie commozioni dell'animo, orientando quindi la propria attività privata e pubblica verso forme meno tumultuose di vita.

Da questa complessa radice di una esperienza cittadina che ebbe in Italia le espressioni più intense e vigorose, trasse origine infatti quella civiltà europea che più di ogni altra, nel suo esplicitarsi e nel suo espandersi a danno e vantaggio delle altre civiltà dell'età moderna, può dirsi davvero - come recentissimamente leggevo in un programma di lavoro della Westfälische Universität di Münster - una formidabile "Schriftkultur"³⁴.

³⁴ Träger, Felder, *Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster* [in «Frümittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 388-409, N.d.C], p. 3.